



PARERE MOTIVATO
n. 98 del 9 Luglio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi n. 4. Comune di Gambellara (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 luglio 2018 come da nota di convocazione prot. n. 287008 in data 06.07.2018;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Gambellara con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 418617 del 06.10.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 4 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.9028 del 13.11.17 assunto al prot. reg. al n. 474117 del 14.11.17 del Comune di Montecchia di Crosara;
- Parere n. 477177 del 15.11.17 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n. 3324 del 20.11.17 assunto al prot. reg. al n. 500390 del 29.11.17 di Medio Chiampo spa;
- Parere dell'11.12.17 assunto al prot. reg. al n. 516656 dell'11.12.17 di ARPAV;
- Parere n. 2695 del 22.12.17 assunto al prot. reg. al n. 538945 del 27.12.17 dell'Autorità di Bacino dell'Adige,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 261/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO della dichiarazione trasmessa dal Capo Settore Ufficio Tecnico del Comune di Gambellara in data 23.05.2018, acquisita al prot. regionale con n. 189453 del 23.05.2018, dalla quale risulta che durante il periodo di osservazione sono pervenute all'Amministrazione Comunale n. 4 osservazioni e, oltre i termini, altre n. 3 osservazioni, e che, sulla base dei criteri adottati n. 2 osservazioni sono state considerate attinenti a temi ambientali. Il prospetto di sintesi con le osservazioni avente pertinenza con i Rapporto Ambientale Preliminare corredata della relativa controdeduzione e del parere di coerenza del Valutatore è il seguente:

N.	Data prot.	Nome	Sintesi Osservazione	Controdeduzione e parere	Parere di coerenza del valutatore
1	16.11.2017 Prot. 8765 (integrazione) 05.01.2018 Prot. 146	D.T.L. Telecomunicazioni Srl	Data l'intenzione, in un prossimo futuro, di costruire un nuovo traliccio porta-antenne nell'area catastalmente individuata con il mappale 620 foglio 4, chiede di estendere la zona adibita a impianti e strutture per la telecomunicazione n. 56 del PI a tutto il mappale n. 620 foglio 4. <i>Localizzazione</i>  TAMADUOLI	Pur riconoscendo che l'area proposta si configura come un ampliamento degli impianti esistenti, non può tuttavia esser negato che l'ulteriore insediamento di un impianto di altezza pressoché doppia rispetto all'esistente (come nota integrativa prot. 146 del 5.1.2018) comprometterebbe definitivamente la percezione paesaggistica del crinale in località Tamaduoli. RIGETTO	Si concorda con la controdeduzione proposta; il crinale sulla quale è insediata l'attuale zona a servizi è difatti riconosciuto dal PATI come invariante di tutela paesaggistica (art. 23 delle NT del PATI) per la quale "conservato la continuità sostanziale evitando qualsiasi intervento che possa alterarne la struttura morfologica e visuale"



2	04.12.2017 prot. 9453	Doro Michela	<p>1. Ritiene che la nuova area B n. 47 è collocata in contrasto ambientale e paesaggistico di particolare pregio oltre ad avere un aspetto idrogeologico delicato. Non si vede la necessità di consumare ulteriore territorio visto che la richiesta non è correlata ad una necessità specifica. Chiede di stralciare tale area</p> <p>2. Non ritiene opportuno la messa in previsione della nuova zona C2 n. 7 in quanto esistono aree lottizzate, anche adiacenti, non completamente attuate. Ritiene la previsione in contrasto con la LR 14/2017 e nella zona si sono manifestati problemi legati al deflusso delle acque. Pertanto chiede di stralciare tale area o, in alternativa, di ridimensionarla in modo da avere un impatto idraulico più contenuto accogliendo la richiesta di realizzare un'area per le proprie esigenze familiari</p>	<p>Pur considerando irrituale per un Consigliere partecipare alla formazione del Piano tramite la proposizione di osservazioni (c.fr Consiglio di Stato, sentenza n.2227/2004), nel merito si ritiene non accoglibile la proposta di stralcio delle previsioni di piano le quali risultano compatibili con le indicazioni della tavola 4 del PATI e dell'art. 5 delle NT del PATI stesso e rispondono positivamente a proposte formulate dai cittadini nella fase di concertazione del piano.</p> <p>RIGETTO</p>	<p>Per quanto riguarda la zona B n. 47 si precisa che anche in sede di verifica di assoggettabilità (riferimento RAP punto e.2) è indicata l'area di valenza ambientale riconosciuta dal PATI e l'impatto di tale zona sul paesaggio. L'ambito residenziale è inserito dal PI nel rispetto di quanto ammesso dall'art. 5, quinto rintro, lettera d) delle norme del PATI stesso. La scheda puntuale indica l'obbligo di un'area verde e limita l'altezza dell'edificio a un piano. L'area è inserita in accoglimento della richiesta formulata in sede di concertazione (prt. 3043 del 21.04.2017).</p> <p>L'area C2 n. 7 è inserita dal PI a seguito delle richieste pervenute in sede di concertazione prot. 3006 e 3008 del 21.04.2017 e dà parziale attuazione ad una zona di trasformazione ammessa dal PATI. Entrambe le zone sono state sottoposte a procedura di Valutazione di Compatibilità Idraulica sulla quale si sono espressi Consorzio di Bonifica e Genio Civile. Le norme di piano sono state integrate con la puntuale prescrizione derivante dal parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 881 del 26/01/2018 per cui "per gli interventi prossimi alle aree di attenzione per la pericolosità idraulica e geologica, si riserva, nella fase successiva alla variante n. 4 al PI, di effettuare ulteriori valutazioni, nonché l'analisi ed il riesame completo dello studio idraulico"</p>
---	--------------------------	--------------	--	--	--

Si propone di prendere atto del parere di coerenza del valutatore

CONSIDERATO CHE

- l'istanza riguarda la Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Gambellara;
- la stessa è stata sviluppata sui contenuti del Documento Preliminare illustrato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 2017 e che è concernente alcune modifiche al vigente P.I., alcune delle quali, anche di tipo normativo.
- Nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) sono stati descritti e valutati i possibili effetti sull'ambiente, la salute e il patrimonio derivanti dall'attuazione degli interventi previsti che riguardano:
 - a) Ambiti commerciali o produttivi
 - b) Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e Via Borgolecco attraverso la revisione ed aggiornamento delle aree pubbliche di via Borgolecco con l'individuazione degli spazi scolastici e delle aree per attrezzature pubbliche e stralcio della previsione di nuova viabilità.
 - c) Ricognizione secondo le indicazioni fornite dall'UTC
 - d) Aggiornamento normativo finalizzato all'adeguamento delle Norme Tecniche Operative alle modifiche normative regionali e/o nazionali;
 - e) Modifiche alla zonizzazione o interventi puntuali per il recepimento di richieste di modifica pervenute all'Amministrazione (per esigenze familiari, trasferimento di capacità edificatorie, rettifiche alla zonizzazione per "sfridi" o previsioni urbanistiche non più attuali) a seguito della pubblicazione di un apposito bando.
- Nel RAP è stata analizzata la coerenza degli interventi di variante con i contenuti del PATI dei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo approvato con Conferenza di Servizi il 21 aprile 2010, ai sensi degli art. 15 e 16 della L.r. 11/2004, e ratificato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 37 del 18.01.2011.
- L'analisi di coerenza ha evidenziato che le azioni introdotte dalla variante rientrano tra le trasformazioni previste dal PATI nell'ambito di aree di espansione, zone di riqualificazione e riconversione, ambiti di urbanizzazione consolidata o entro il grado di flessibilità ammesso



dal PATI. Sono inoltre previste le zona a verde a mascheramento/protezione di alcune particolari aree.

- I carichi insediativi aggiuntivi residenziale, produttivo e commerciale risultano rispettare i limiti del PATI così come le localizzazione degli interventi ammessi rientrano nelle aree di potenziale trasformazione.
- Il Piano degli Interventi attua quanto previsto dal PATI (Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, Zermeghedo) e le condizioni di sostenibilità (ambientale – economica – sociale), nonché le mitigazioni e compensazioni, definite dal Piano strategico sono state già recepite nel primo Piano degli Interventi (rete ecologica, meccanismi perequativi – credito edilizio, aggiornamento dei vincoli e delle tutele ...).
- Altre mitigazioni/prescrizioni puntuali, sono state introdotte con la presente variante e riguardano:
 - Zona CR/1 (azione a.1) demolizione integrale dei volumi esistenti. Risanamento dell'area con ripristino a zona agricola.
 - Zona B/5a (azione e.1) schema puntuale derivate dalla valutazione dell'inserimento dei nuovi volumi nell'ambito. L'intervento è subordinato alla produzione di apposita relazione geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi.
 - Zona B/47 (azione e.2) porzione sud dell'ambito da destinare a verde privato ove la pavimentazione deve essere limitata ai vialetti di accesso e non sono ammessi volumi urbanistici. L'intervento è subordinato alla produzione di apposita relazione geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi.
 - Zona C.2/7 (azione e.4) la localizzazione delle aree verdi a standard deve essere in continuità con quelle della lottizzazione adiacente (lungo la provinciale) e deve essere garantita una distanza non inferiore a 20 m dal ciglio stradale.
 - Zona B/41 (azione e.5) realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di mitigazione paesaggistica verso la zona da destinare all'area di sosta e di manovra per i mezzi dell'attività esistente.
 - ENF 9 (azione e.9) altezza massima limitata a 6 m.

A queste si affianca l'obbligo del rispetto delle normative di settore che, indipendentemente dalle prescrizioni puntuali del Piano degli Interventi, devono essere rispettate sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi.

- Il Valutatore ha dichiarato che "Ci sono, inoltre, alcune buone pratiche che, se pur riferite alla fase di progettazione e realizzazione degli interventi e non al piano urbanistico, possono essere prese in considerazione per la mitigazione-riduzione degli impatti. Molte sono già inserite nella norma del Piano degli Interventi vigente."
- Per quanto riguarda le schede: "b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco" e "e.2 Nuova zona residenziale B/47", si rileva che non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, è opportuno richiedere, ai fini della valutazione, un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare limitatamente ai punti su indicati.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 luglio 2018, dalla quale emerge che:

- la Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Gambellara, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, ad esclusione delle schede "b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco" e "e.2 Nuova zona residenziale B/47", per le quali si chiede una integrazione al RAP, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi.



- In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, nel Prontuario di Mitigazione Ambientale e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA sopra riportata e raccomandata, inoltre, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, la prosecuzione del monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE;
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- La DGR 791/2009;
- La DGR 1646/2012;
- La DGR 1717/2013.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Gambellara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - Prescrivendo:
 - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie



segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Gambellara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- Riconoscendo:

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.



**ED HA RITENUTO
DI CHIEDERE**

Un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alle schede individuate come:

- *b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco;*
- *e.2 Nuova zona residenziale B/47';*

non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, ai fini della valutazione.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 7 pagine